Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 novembre 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in dodicesima seduta comune, venerdì 20 dicembre 1985, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura.

(6570)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1984, n. **1220.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1110, recante istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1110, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1982, registro n. 13, foglio n. 16, con il quale, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in aderenza alle tabelle di equiparazione fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, è stato istituito con decorrenza 1° gennaio 1981, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed ai fini dell'inquadramento del personale degli enti interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, il ruolo speciale previsto dall'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, n. 1095, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1983, registro n. 11, foglio n. 306, con il quale, a parziale modifica del decreto sopra citato, la dotazione organica prevista in sei unità per la qualifica funzionale amministrativa è stata ripartita in una unità amministrativa e cinque tecniche;

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede l'inquadramento nei ruoli speciali anche del personale proveniente da enti di sviluppo ancorché non inquadrato nei ruoli unici dello Stato;

Attesa la necessità di far luogo alla modifica della dotazione organica dell'istituito ruolo speciale ai fini di operare successivamente l'inquadramento anche del personale proveniente dagli enti di sviluppo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1983, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 222, con il quale così come per il personale proveniente da enti soppressi sono state determinate anche per il personale in parola apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite presso gli enti di provenienza;

Considerata la omogeneità delle due tabelle di equiparazione;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

La dotazione organica del ruolo speciale di cui in premessa con riferimento all'inquadramento che con successivo provvedimento sarà operato nei confronti del personale proveniente dagli enti di sviluppo, è modificata secondo la tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1984

PERTINI

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1985
Registro n. 10 *Agricoltura, foglio n.* 4

ALLEGATO

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizione nell'ordinamento statale	Dotazione organica Tecnica	Dotazione organica Amministrativa
Dirigente generale	Dirigente generale	—	1
Dirigente superiore; Direttore di servizio	Dirigente superiore	2	2
Dirigente; Direttore di ufficio	Primo dirigente	8	7
Collaboratore coordinatore - livello VIII	8ª qualifica funzionale	1	5
Assistente coordinatore; Assistente con 13 anni di anzianità nella qualifica; Segretario capo; Segretario principale con 5 anni di anzianità nella qualifica; Segretario con 13 anni di anzianità nella carriera - livello VII	7ª qualifica funzionale	17	29
Segretario, assistente - livello VI	6ª qualifica funzionale	5	2
Coadiutore principale con 5 anni di anzianità nella qualifica; Coadiutore con 13 anni di anzianità nella carriera; Archivista dattilografo; Operatore tecnico - livello V	5ª qualifica funzionale	—	23
Archivista dattilografo - livello IV	4ª qualifica funzionale	—	3
Agente tecnico - livello III	3ª qualifica funzionale	1	1

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 novembre 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 14 novembre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 14 febbraio 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 novembre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1985
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 9

(6531)

DECRETO 5 novembre 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 14 novembre 1985, è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 15 maggio 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,00 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 novembre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 5 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1985
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. **10**

(6532)

DECRETO 5 novembre 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 14 novembre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 novembre 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 88,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 novembre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1985
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 11

(6533)

DECRETO 7 novembre 1985.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, successivamente modificato, per ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, n. 607;

Visto il proprio decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il proprio decreto ministeriale 3 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'8 novembre 1985 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 15,50% al 15%, mentre resta invariata nella misura del 3% la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale del 20 giugno 1975.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia viene variata all'8%. Resta invariata nella misura dell'1% la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dall'8 novembre 1985 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 15,50% al 15%.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa si applicheranno secondo i criteri appresso indicati: ove un'azienda di credito ricorra ad una operazione di anticipazione a scadenza fissa prima che siano trascorsi cinque, quindici o trenta giorni di calendario dall'estinzione di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione rispettivamente del 2,25%, dell'1,25% o dello 0,50% in aggiunta al tasso base.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

(6599)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 luglio 1985.

Modalità della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera h), della legge 28 novembre 1984, n. 792, istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le leggi 26 febbraio 1977, n. 39 e 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, sull'istituzione ed il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;

Visto in particolare l'art. 4, lettera *h*), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato debba provvedersi per le modalità relative alla prova di idoneità richiesta per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di esame di cui all'art. 4, lettera *h*), della legge 28 novembre 1984, n. 792, è composta da:

a) tre dirigenti della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) due rappresentanti dei mediatori di assicurazione e da un rappresentante dei mediatori di riassicurazione, iscritti all'albo di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792;

c) un docente universitario di diritto delle assicurazioni o di diritto commerciale.

Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore al settimo livello funzionale.

I membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto sono nominati il presidente e il vice presidente.

La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza dei suoi membri.

Art. 2.

Ai componenti la commissione di esame spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza di lire centomila.

Per i segretari della commissione, che hanno diritto al gettone di presenza, la misura del gettone è fissata in lire cinquantamila a seduta.

Ai membri della commissione estranei alla pubblica amministrazione, che dovranno recarsi fuori dell'ordinaria residenza per partecipare ai lavori della commissione, sarà corrisposto il trattamento di missione previsto per i dirigenti generali (legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni).

La relativa spesa graverà sul cap. 5836 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

Ogni anno, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è indetta una sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dalla lettera *h*) dell'art. 4 della legge 28 novembre 1984, n. 792.

La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta in carta legale, dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del decreto che indice la sessione d'esame.

Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione superiore di secondo grado.

Art. 4.

L'esame, che verte sulle materie di cui ai successivi articoli 5 e 6, consiste in due prove, una scritta e l'altra orale. La prova scritta per i mediatori di assicurazione è distinta da quella per i mediatori di riassicurazione.

Le prove d'esame si svolgono a Roma; la data e la sede della prova scritta saranno precisate nel decreto che indice la sessione d'esame.

La prova scritta si effettua, con le garanzie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante lo svolgimento di un tema; detta prova mira ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di mediatore di assicurazione e di riassicurazione.

Per lo svolgimento del tema ciascun candidato avrà a disposizione sei ore.

Dell'esito della prova scritta verrà data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sei decimi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati e per ciascuno sarà indicato se risulta « idoneo » o « non idoneo ».

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

A ciascun candidato risultato idoneo verrà inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

Per i mediatori di assicurazione il programma di esame verte sulle sottoindicate materie:

1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di mediazione;

2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

4) principi di tecnica assicurativa.

I candidati all'esame dovranno fornire la prova di avere la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

MATERIE GIURIDICHE

1) Aspetti giuridici del contratto di assicurazione (dall'art. 1882 all'art. 1932 del codice civile); nozioni generali.

2) Disciplina giuridica del contratto di mediazione (art. 1754 del codice civile); disciplina giuridica della attività di mediazione di assicurazione e riassicurazione (legge 28 novembre 1984, n. 792); nozioni generali sugli altri intermediari.

3) Le imprese di assicurazione: pubbliche e private; forma; collaboratori dell'impresa di assicurazione; autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa; condizioni per il rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione vita e contro i danni; vigilanza governativa; liquidazione coatta; sanzioni amministrative e penali; divieto di abbuoni (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e legge 10 giugno 1978, n. 295); l'assicurazione obbligatoria per il ramo R.C. auto (legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni; legge 24 novembre 1978, n. 738).

4) Nozioni generali sul concetto di imposta con particolare riferimento alle principali imposte concernenti la materia assicurativa.

MATERIE TECNICHE

A) *Ramo vita*:

1) Funzione economica dell'assicurazione e diversi bisogni soddisfatti dai principali tipi di polizza;

2) Principi generali:

a) il premio: cenni sulle basi statistiche e finanziarie;

b) nozioni di premio puro, caricamenti e premi di tariffa;

c) la riserva matematica;

3) Condizioni generali di polizza;

4) Cenni su: riscatto, riduzione e concessione di prestiti;

5) Le assicurazioni individuali (forme tradizionali, indicizzate e rivalutabili):

a) assicurazione per il caso morte (« vita intera » e « temporanea »);

b) assicurazione per il caso vita a assicurazione mista: concetti fondamentali sulle assicurazioni di rendita;

c) nozioni di assicurazioni complementari (morte a causa di infortunio, invalidità).

B) *Ramo infortuni*:

1) L'infortunio e le sue conseguenze sulla capacità lavorativa: problema economico da risolvere attraverso l'assicurazione privata (indipendentemente dall'assicurazione infortuni di legge);

2) La definizione dell'infortunio e delle sue conseguenze indennizzabili;

3) Somme assicurate;

4) Le condizioni generali di assicurazione. Polizze individuali e cumulative;

5) Concetti di causa dell'infortunio, con causa e preesistenza;

6) L'assunzione del rischio (professionale e/o extraprofessionale) e la determinazione del premio;

7) Il verificarsi del danno e la sua liquidazione.

C) *Ramo R.C.D.*:

1) La responsabilità civile e l'obbligazione risarcitoria: problema economico da risolvere attraverso l'assicurazione;

2) La responsabilità oggetto di assicurazione:

a) la responsabilità extracontrattuale verso terzi (al di fuori R.C.A. obbligatoria);

b) la responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti soggetti all'INAIL;

3) Condizioni generali di assicurazioni relative alla garanzia RCT ed a quella RCO;

4) Le caratteristiche e la struttura della tariffa RCA;

5) Il verificarsi del danno (obbligo d'avviso all'assicuratore, gestione della lite, prescrizione dei diritti dell'assicurato);

6) Cenni sulla liquidazione del danno alla persona ed alle cose;

7) R.C. prodotti.

D) *Ramo R.C. auto*:

1) Portata dell'obbligo di assicurazione;

2) Documenti assicurativi;

3) Risarcimento del danno;

4) Fondo di garanzia per le vittime della strada;

5) Condizioni generali di polizza;

6) Struttura tariffaria: principali norme comuni e specifiche ai singoli settori della tariffa.

E) *Ramo incendio*:

1) Condizioni di assicurazione:

a) principali definizioni (incendio, esplosione, scoppio, fabbricato, macchinario e merci);

b) rischio assicurato;

c) esclusioni;

d) cose assicurabili a condizioni speciali;

e) obblighi dell'assicurato in caso di sinistro;

f) valutazione del danno;

2) Tariffa incendio rischi ordinari:

a) rischi ascrivibili ai vari settori;

b) principali disposizioni generali relative ai singoli settori di tariffa;

c) nozioni sulle garanzie complementari.

F) *Ramo furto*:

1) Delitti contro il patrimonio (furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita), tipologia dei furti (con rottura o scasso, con chiave e simili, con scalata, con introduzione clandestina, con destrezza, con strappo o scippo);

2) Concetti tecnici (caratteristiche costruttive dei locali, mezzi di chiusura);

3) Concetti assicurativi tipici del ramo furto (il singolo rischio, la partita di polizza, le varie forme di assicurazione: a valore intero, a primo rischio relativo ed assoluto);

4) La polizza e le CGA: il rischio assicurato; esclusioni;

5) Il tariffario: cenni sulla struttura e suddivisione (abitazioni, alberghi ecc.); cenni sulle forme di tariffazione; nozioni relative ad aumenti, sconti, scoperto, franchigia.

G) *Assicurazioni credito e cauzioni*:

1) Assicurazioni del credito;

2) Credito commerciale, in Italia e all'esportazione; rischio politico;

3) Credito nella vendita a rate: normale e di beni strumentali (legge n. 1329 del 28 novembre 1965);

4) Credito industriale e ipotecario;

5) Assicurazioni cauzioni connesse a contratti di appalto, garanzie doganali e assimilate.

H) *Ramo trasporti*:

1) Varie forme di assicurazioni corpi e merci: trasporti marittimi, fluviali, terrestri e aerei;

2) Condizioni speciali aggiuntive;

3) Il danno e la liquidazione dell'indennità; l'avaria e il commissario d'avaria.

Art. 6.

Per i mediatori di riassicurazione l'esame dovrà vertere, oltre che su quanto previsto all'art. 5, anche sulle seguenti materie:

1) nozioni di tecnica riassicurativa;

2) nozioni di diritto internazionale e comparato.

I candidati all'esame di mediatore di riassicurazione dovranno dimostrare la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui all'art. 5 e di quelle indicate al comma precedente, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) elementi essenziali del contratto di riassicurazione (articoli 1928-1931 del codice civile);

2) oggetto della riassicurazione;

3) vari tipi di riassicurazione per rischi coperti e per modalità di conclusione del contratto;

4) l'impresa di riassicurazione e il mediatore di riassicurazione;

5) nozioni di diritto internazionale, privato e comparato.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1985
Registro n. 12 Industria, foglio n. 202

(6371)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 ottobre 1985.

Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalla normativa comunitaria per il grano duro di produzione 1986.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 10;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976, che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro, previsto dal succitato art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, modificato da ultimo dal regolamento CEE del Consiglio n. 1455 del 18 maggio 1982;

Visto il regolamento CEE della commissione numero 2835/77 del 19 dicembre 1977, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in particolare il punto *e*) dell'art. 3;

Considerato che i regolamenti comunitari sopracitati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, dell'istruttoria e della liquidazione delle domande di aiuto;

Considerata, altresì, la necessità di emanare, in attesa della norma comunitaria che stabilisca l'importo dell'aiuto al grano duro di produzione 1986, i necessari provvedimenti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto che sarà concesso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, al grano duro di produzione 1986, si osservano le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

L'aiuto è concesso per ogni ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 1, punto 2, del regolamento CEE n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, si considera che su una superficie a grano duro sia stata effettuata la semina e conseguito il raccolto quando tale superficie è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di grano duro e ne è in corso la vegetazione.

Art. 3.

Beneficierà dell'aiuto, ai sensi dell'art. 1, punto 2, del regolamento CEE n. 1455/82 del Consiglio, citato in premessa, il grano duro di produzione 1986 seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nonché nelle superfici situate nei territori di tutte le altre regioni della Repubblica comprese nell'elenco delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alle direttive CEE numeri 75/268 e 75/273 del Consiglio del 28 aprile 1975 e alla direttiva CEE n. 84/167 del Consiglio del 28 febbraio 1984, che ha ampliato l'elenco delle zone riguardante l'Italia.

Art. 4.

La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto è subordinata alla presentazione della dichiarazione, in appresso definita dichiarazione di coltivazione, delle superfici seminate, all'appartenenza del grano duro alle varietà comprese nell'allegato elenco e all'esito favorevole dei controlli previsti dalle norme comunitarie.

Art. 5.

La dichiarazione di coltivazione che, ai sensi del punto 2, dell'art. 4 del regolamento CEE n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, vale anche quale domanda di aiuto, deve essere presentata, dai produttori interessati, a pena di decadenza dal diritto all'aiuto stesso, non oltre il 31 marzo 1986, in duplice esemplare.

Essa deve essere firmata per esteso dal produttore.

Costui, se analfabeta, dovrà apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio.

La dichiarazione di coltivazione, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto e corredata dal certificato di stato di famiglia, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore e sua qualifica (proprietario diretto conduttore e coltivatore, proprietario conducente a mezzadria od a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro colono, affittuario, ecc.);

2) dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del grano duro (comune, località e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario);

3) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando i dati catastali dei singoli appezzamenti (particelle) che compongono detta superfice;

4) varietà di grano duro seminate;

5) sistema di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi;

6) sottoscrizione dell'impegno di cui al comma quinto del successivo art. 9.

L'organo istruttorio può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto.

La relativa richiesta da parte del predetto organo, inoltrata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve essere soddisfatta dal produttore interessato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della predetta richiesta e con le modalità all'uopo indicate dall'ufficio istruttorio, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Art. 6.

La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata, direttamente o per raccomandata postale spedita entro il 31 marzo 1986, come segue:

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna ed Umbria, agli uffici degli enti di sviluppo agricoli esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per la provincia di Catanzaro il cui ufficio ha sede in Crotone;

nelle province della regione Emilia-Romagna ai rispettivi servizi provinciali agricoltura ed alimentazione - assessorato agricoltura;

nelle province delle regioni Piemonte, Lombardia, Campania e Sicilia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

nelle province delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Liguria ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Marche ai rispettivi servizi decentrati agricoltura foreste e alimentazione - sezioni alimentazione;

nelle province della regione Toscana alle rispettive amministrazioni provinciali - assessorato agricoltura.

Art. 7.

In ogni provincia ciascun produttore di grano duro deve presentare un'unica dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nella provincia stessa, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Nel caso che la superficie seminata sia ripartita fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare la dichiarazione di coltivazione per la parte di propria spettanza. Tale dichiarazione può essere presentata da uno solo dei compartecipanti purché sottoscritta dagli altri secondo le quote di spettanza di ciascuno.

Le dichiarazioni, aventi per oggetto la coltivazione a grano duro di una superficie già esposta in una precedente domanda sono nulle.

Pena la irricevibilità, eventuali correzioni od integrazioni alla dichiarazione di coltivazione vanno presentate con le stesse modalità di cui al primo comma del precedente art. 6 e, comunque, entro il termine del 31 marzo 1986.

Le dichiarazioni di coltivazione presentate ad organi diversi da quelli indicati all'art. 6 del presente decreto o incompetenti per territorio sono nulle.

Art. 8.

Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sarà successivamente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, provvede, in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Ai fini della corresponsione dell'aiuto saranno effettuati controlli a sondaggio presso l'azienda del produttore richiesti dal regolamento CEE n. 2835/77.

Tali controlli saranno effettuati, a cura degli uffici di cui all'art. 6, presso ciascuna delle aziende oggetto dell'accertamento a campione ai fini della verifica della dichiarazione di coltivazione e dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Nel caso in cui, a seguito di avversità atmosferiche o di altre cause, la superficie di terreno denunciata ai fini del presente decreto subisca significative riduzioni in rapporto a quella dichiarata, il produttore interessato decade integralmente dal diritto all'aiuto qualora non provveda a darne immediata comunicazione all'ufficio al quale è stata presentata la dichiarazione di coltivazione.

Alla medesima sanzione di cui al precedente comma soggiace il produttore che, senza giustificato motivo, non e presente, né delega altri, al sopralluogo o, pur presentandosi o delegando altri, è sfornito dei documenti necessari alla individuazione delle superfici dichiarate, soggette al controllo disposto dall'ufficio istruttorio.

Eventuali impedimenti, e in ordine alla presenza del produttore o del suo delegato al succitato sopralluogo, e in ordine alla esibizione agli incaricati del controllo della prescritta documentazione catastale, vanno rappresentati e documentati all'organo di controllo entro il terzo giorno dalla data stabilita per la effettuazione dell'accertamento aziendale, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Eventuali cambi di residenza o di domicilio del produttore, ai fini dell'esatto recapito della lettera-invito al sopralluogo e di ogni altra comunicazione allo stesso da parte dell'ufficio istruttorio, vanno notificati a cura dell'interessato, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, entro venti giorni dalla predetta modifica, ai richiamati uffici e con le stesse modalità di cui all'art. 6 del presente decreto.

L'ufficio preposto all'istruttoria delle dichiarazioni di coltivazione ha facoltà di procedere all'accertamento in campo anche in assenza del produttore interessato, purché assistito dal funzionario, designato dal competente comune, in funzione del preventivo assenso prestato dal dichiarante mediante la sottoscrizione dell'apposita assunzione di impegno riportata in calce alla domanda di aiuto.

La mancata contestuale sottoscrizione della dichiarazione di coltivazione e dell'assunzione dell'impegno di cui al precedente comma, comporta la decadenza dal diritto all'aiuto.

Art. 10.

Chiunque nella domanda contemplata dal presente decreto espone scientemente dati e notizie inesatti o, per l'effetto di false dichiarazioni, ottiene i benefici dell'aiuto, soggiace alle penalità di legge.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO *A*

VARIETA' A CUI DEVE APPARTENERE IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1986 PER POTER FRUIRE DELL'AIUTO COMUNITARIO.

Aldura
Anglia
Appio
Appulo
Arcangelo
Athèna
Augusto
Avanzi Enrico
Bravo
Berillo
Capeiti 8
Cappelli
Castelporziano
Creso
Curzio
Dritto
Duilio
Durango
Febo
Filippo
Gabbiano
Himera
Karel
Kid
Ichnusa
Isa
Lambro
Latino
Lauria
Makit
Maristella
Mida
Murgia
Nora
Olindo
Orsini
Piceno
Procace
Produra
Quadruro
Ringo
Rodeo
Sandur
Sansone
Steppa
Timilia S 61
Timilie
Tito
Tresor
Trinakria
Valforte
Valgerardo
Valitalico
Valnova
Valriccardo
Valselva
Vezio

Altre varietà (o ecotipi) notoriamente rispondenti ai requisiti minimi ai fini della utilizzazione nell'industria pastaria.

ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE E DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'AIUTO
PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1986

All'ispettorato provinciale agricoltura .
ovvero: *dell'alimentazione . . .*
ovvero: *all'ente sviluppo agricolo - dir. prov. di .*
ovvero: *servizi decentrati agricoltura foreste e alimentazione - sezioni alimentazione di . .*
ovvero: *amministrazioni provinciali - assessorati della agricoltura di . .*

Il sottoscritto (1) | | | | | | | | | | | | | | | | nato a | | | | | | | | | | | | il | | | | | | | |
e residente a | | | | | | | | | | | | | in via (o località) | | | | | | | | | | n. | | | | dichiara di aver seminato grano duro delle seguenti varietà: | | | | | | | | | | | | | | | sugli appezzamenti di seguito descritti:

Comune: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | località: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ditta catastale (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Partita n. | | | | | | | | | | | |
Titolo del possessore: (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Qualifica del richiedente non possessore: (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Residenza del possessore non dichiarante: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		ettari	are	ettari	are
	Totale . . .				

Comune: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | località: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ditta catastale (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Partita n. | | | | | | | | | | |
Titolo del possessore: (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Qualifica del richiedente non possessore: (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Residenza del possessore non dichiarante: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		ettari	are	ettari	are
	Totale . . .				

Totale complessivo	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
	ettari	are	ettari	are

Ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, pertanto, chiede che l'aiuto previsto dalle vigenti norme comunitarie gli venga corrisposto:

per ettari . ., condotti direttamente;

per ettari . . ., in relazione alle seguenti quote di compartecipazione (7):

Ditta compartecipante (8)	Qualifica (9)	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota richiesta (10)	Superficie		Firma per delega del compartecipante (11)
					ettari	are	
				%			
				%			
				%			
				%			

Allega il certificato di stato di famiglia e dichiara, sotto la propria personale responsabilità, e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

Firma del dichiarante

. . . .

Il sottoscritto, conoscendo in particolare le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, si impegna sin d'ora a consentire agli incaricati di codesto ufficio il libero accesso nell'azienda, per gli accertamenti da effettuare, e ciò anche in sua assenza, purché sia assicurata, in propria vece, la presenza di un funzionario designato dal o dai comuni nel cui territorio sono ubicate le superfici di terreno sopra dichiarate.

Firma

., lì, ...

---

(1) Indicare prima il cognome e poi il nome, senza abbreviazioni e senza titoli.

(2) Specificare « dichiarante » oppure cognome e nome del proprietario iscritto in catasto. Nel caso in cui l'azienda sia composta da appezzamenti appartenenti a più ditte catastali, utilizzare il prospetto supplementare successivo.

(3) Proprietario, conduttore o coltivatore o conducente a mezzadria o colonia, titolare di altro contratto associativo.

(4) Mezzadro, colono, affittuario, ecc.

(5) Se il prospetto è insufficiente a contenere i numeri dei fogli di mappa interessanti l'azienda, ricorrere al prospetto supplementare successivo.

(6) Qualora non sia possibile l'identificazione, particella per particella, della superficie seminata a grano duro, dichiarare solamente la superficie totale seminata.

(7) Compilare il quadro in tutti i casi di partecipazione, indipendentemente dalla presentazione di domande uniche o separate.

(8) Indicare cognome e nome del partecipante.

(9) Conducente, mezzadro, colono, ecc.

(10) Indicare il 100% nei casi in cui il richiedente ha concordato con i compartecipanti la presentazione di un'unica domanda; indicare la percentuale di spettanza, rispondente alla ripartizione del prodotto, nei casi di domande separate.

(11) Nei casi in cui, per intercorso accordo, viene presentata un'unica domanda.

(6518)

DECRETO 25 ottobre 1985.

Modelli e modalità per la tenuta dei registri da parte di chi importa, utilizza per vendere miele, nonché procede alla miscelazione di mieli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, relativa al recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele;

Ritenuta la necessità di stabilire i modelli e le modalità per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di chi importa, utilizza per vendere, miele nonché da parte di coloro che procedono alla miscelazione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.
Registri obbligatori

1. Coloro che importano o utilizzano per vendere miele confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto non inferiore a kg 10 debbono tenere un registro — di seguito denominato « di carico e scarico » — di modello sostanzialmente conforme all'allegato *A/1*, in cui annotare i carichi, gli scarichi, le perdite, le trasformazioni ed i ricondizionamenti del prodotto stesso.

2. Sono esonerati dall'obbligo di cui al precedente comma i rivenditori al dettaglio che commercializzano il miele nelle confezioni originali ricevute dai fornitori.

3. Coloro che effettuano miscele di miele debbono tenere un registro — di seguito denominato « di miscelazione » — di modello sostanzialmente conforme allo allegato *B*.

4. Per « miscela », ai fini del precedente comma, si intende la miscelazione fra di loro di mieli: *a*) originari di diversi Stati, come da art. 3 della legge; *b*) di diversa origine o estrazione, come da definizioni di cui all'articolo 1 della legge; *c*) delle qualità speciali di miele di cui all'art. 5 della legge; *d*) delle qualità particolari indicate all'art. 6, comma quarto, della legge.

5. Ai fini del presente decreto, per « legge » si intende la legge 12 ottobre 1982, n. 753, relativa al recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele.

Art. 2.
Norme comuni per la tenuta

1. I registri di cui all'art. 1 debbono essere:

A) tenuti per singolo luogo di lavorazione, magazzino o deposito all'ingrosso. Per tali, a questi fini, si considerano l'insieme di locali intercomunicanti e costituenti unico complesso;

B) a fogli fissi preventivamente numerati a cura dell'interessato;

C) con un frontespizio nel quale risulti almeno: *a*) nome o ragione sociale dell'interessato; *b*) l'indirizzo del luogo di elaborazione e, se diverso, quello della sede legale dell'interessato; *c*) le generalità complete del responsabile legale; *d*) il numero dei fogli costituenti il registro;

D) preventivamente vidimati dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio ove ha sede il singolo luogo di lavorazione, magazzino o deposito all'ingrosso. Detto istituto appone il proprio timbro a secco su ogni foglio e attribuisce un numero progressivo per ciascun tipo di registro. Contestualmente alla prima vidimazione l'interessato deve consegnare al vidimante copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

E) compilati secondo le altre norme del presente decreto e delle note riportate in calce agli allegati e, comunque, in caratteri leggibili, con inchiostro indelebile, senza abrasioni e righe in bianco. Le correzioni vanno effettuate tracciando una linea sulla indicazione errata, in modo che l'errore sia chiaramente leggibile: nella riga successiva si provvederà quindi alla ripetizione della intera riga corretta;

F) aggiornati: *a*) le entrate, le miscelazioni, i confezionamenti nonché le perdite e i cali: entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui avviene il movimento; *b*) le uscite: entro il terzo giorno lavorativo successivo;

G) con i saldi mensili, sottraendo gli scarichi al totale dei carichi più giacenze iniziali, e continuando nelle operazioni il mese successivo con le giacenze così risultanti, le quali debbono coincidere con quelle di magazzino;

H) detenuti nei locali per i quali sono stati rilasciati e ivi conservati per almeno cinque anni dopo la data dell'ultima registrazione. E' tuttavia consentito che dopo la chiusura siano conservati presso la sede sociale o altri uffici, purché preventivamente comunicato allo istituto vidimante;

I) presentati in visione ad ogni richiesta dei funzionari preposti ai controlli.

2. Il registro di carico e scarico può essere tenuto anche a mezzo di elaboratori o di contabilità meccanografica, con le seguenti deroghe rispetto a quanto indicato al paragrafo precedente:

a) può essere costituito da moduli continui, purché preventivamente numerati e vidimati con timbro a secco dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi;

b) le registrazioni possono essere completate settimanalmente, purché all'atto dei controlli si possa riscontrare la situazione contabile.

3. Qualora l'operatore intenda utilizzare contemporaneamente più registri di carico e scarico per i diversi tipi di miele di cui agli articoli 1, 3 e 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, il numero progressivo sarà completato dalla indicazione « /A » per il primo registro, « /B » per il secondo e così via per eventuali altri registri.

Art. 3.
Registro di carico e scarico

1. Per la tenuta delle colonne da 1 a 6 del registro di carico e scarico (modello allegato *A*/1), si osservano le norme seguenti:

A) ogni operazione deve essere progressivamente numerata, compresi i saldi mensili e le correzioni, partendo dal n. 1 per ogni registro;

B) alla colonna « data » si indica quella in cui vengono registrate le operazioni;

C) alla colonna « documenti giustificativi » si indicano il numero e la data del documento che giustifica l'entrata, l'uscita, la perdita o la trasformazione, usando per il « tipo » le seguenti abbreviazioni: BA, per le bolle accompagnamento I.V.A.; FT, per le fatture; IM, per il documento di importazione; DV, per altri documenti vari; NT, per le note interne; PP, per la propria produzione;

D) alla colonna « descrizione operazione », descrivere sinteticamente il movimento, con frasi quali: « acquisto da . . . »; « vendita all'ingrosso a . . . »; « vendite giornaliere al dettaglio »; « perdita di lavorazione »; « saldo mensile »; « miele per industria » o « miele per pasticceria ».

Per i prodotti oggetto di miscela per i quali viene compilato l'apposito registro di cui all'articolo seguente, si utilizzerà una riga per indicare lo scarico delle singole partite utilizzate, indicandone la descrizione con frase tipo « passato alla miscela, partita n. . . . » completata con il numero in cui l'operazione è iscritta nel registro delle miscelazioni. In altra riga sarà quindi assunta in carico la partita ottenuta dalla miscelazione stessa, con giustificazione tipo « ottenuto da miscela, partita n. . . . », completata nei modi predetti.

Per i prodotti che vengono ricondizionati in altri recipienti, di uguale o diverso volume nominale, senza effettuare lavorazione di qualsiasi tipo che modifichino le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche, è sufficiente la precisazione « ricondizionamento » senza precisare il numero ed il volume nominale dei recipienti scondizionati e riempiti.

Per ogni perdita o calo dovranno effettuarsi annotazioni su righe separate a seconda della loro motivazione, precisandone la causa, quali: « calo di ricondizionamento » ed espressioni similari.

2. Nella parte relativa al carico e scarico (colonne da 7 a 19), si intesta un conto per ogni singola qualità di prodotto, specificando nella relativa intestazione:

a) nella riga A: l'origine (se di nettare o di melata) ed il metodo di estrazione (se in favo, con pezzi di favo, scolato, centrifugato o torchiato);

b) nella riga B: la provenienza - se nazionale, di origine diverse, di provenienza CEE, se di origine extracomunitaria e, in questo ultimo caso, il nome o la sigla del Paese di origine;

c) nella riga C: la destinazione - per pasticceria o per l'industria, secondo le definizioni dell'art. 5 della legge;

d) nella riga D: le qualità particolari - di origine botanica, di origine geografica;

e) nella riga E: l'anno di produzione per tutti i mieli, la data di produzione per il « miele vergine integrale » di cui all'art. 6 della legge;

f) nelle sottocolonne « carico » e « scarico » le quantità in chilogrammi.

3. L'indicazione delle caratteristiche di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) del paragrafo precedente, relative a prodotti soggetti ad ulteriore commercio, sono obbligatorie solo nel caso esse siano destinate ad essere citate nella designazione e presentazione (documenti commerciali, etichette, confezioni, imballaggi, pubblicità) del miele o prodotto contenente miele destinato al commercio. Tali dichiarazioni sono subordinate ad analoga indicazione nei documenti relativi all'acquisto.

4. L'indicazione delle caratteristiche di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), del precedente paragrafo 2, nella intestazione di ogni singolo può essere sostituita da una indicazione « codice n. . . . », seguito da un numero progressivo che inizia da 1.

In tal caso, nelle due facciate dei registri immediatamente seguenti il frontespizio del registro di carico e scarico dovrà figurare una tabella — sostanzialmente conforme all'allegato *A*/2 — nella quale, anche successivamente alla vidimazione, dovranno essere precisate le caratteristiche di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) predette, corrispondenti al « codice 1 », « codice 2 » e così via di seguito.

Art. 4.
Registro delle miscele

1. Il registro delle miscele costituisce diario delle singole operazioni di miscelazione, accessorio al registro di carico e scarico. Nello stesso non sono quindi da indicare né i successivi movimenti di utilizzo o vendita né i saldi mensili.

2. Nella colonna 1 si indicherà:

A) il numero progressivo della miscela, che inizierà da 1 per ogni registro;

B) la data in cui viene effettuata la miscelazione;

C) il riferimento ai numeri progressivi in cui nel registro di carico e scarico risultano annotati i relativi movimenti di scarico delle partite impiegate e di quella ottenuta.

3. Alla colonna 3, alle righe 1), 2) e seguenti si indicano la quantità in chilogrammi e le caratteristiche delle singole partite impiegate. Alla riga 6) quella della partita ottenuta. Alla colonna 4 l'anno di produzione per tutti i mieli e la data di produzione per il « miele vergine integrato » vanno riferiti a quelli del prodotto meno recente.

Art. 5.
Decorrenza dell'obbligo

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I registri di cui all'art. 1 dovranno essere tenuti a decorrere dal giorno 1 del secondo mese successivo a quello della pubblicazione di cui al precedente comma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

REGISTRO DI «CARICO E SCARICO» MIELE

MODELLO «A/1»

	N° PROGR. OPERAZ.	DATA ANNO	ESTREMI DOCUMENTI RICEVUTI O EMESSI			DESCRIZIONE OPERAZIONI «Acquisto da ....», «Vendita ingrosso», «Vendite giornaliere al dettaglio», «saldi» ecc. «miele per industria», «miele per pasticceria», ecc.	CARICO E SCARICO MIELE (1)								
						RIGO *A* (1)									*A*
						RIGO *B* (1)									*B*
						RIGO *C* (1)									*C*
						RIGO *D* (1)									*D*
			TIPO	DA N° .... A N°	DATA	RIGO *E* (1)									*E*
						KG.	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	
	1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		
						Riporto									*rip*
A															A
B															B
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
L															L
M															M
N															N
O															O
P															P
Q															Q
R															R
S															S
T															T
U															U
V															V
Z															Z
	1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		
						A riportare									

(1) **Caratteristiche:** come stabilito dall'art. 3, paragrafo 2, del decreto nel rigo *A* indicare l'origine e il metodo di estrazione; nel rigo *B*, la provenienza; nel rigo *C*, l'uso speciale e nel rigo *D* le caratteristiche particolari, e nel rigo *E* l'anno di produzione per tutti e mieli; per il «miele vergine integrale» deve essere precisata la data di produzione. In luogo delle indicazioni di cui alle lettere B, C, D ed E può dichiararsi il «codice» leggibile nelle prime due pagine.

	RIGO	CARICO E SCARICO MIELE (1)																		
A																				A
B																				B
C																				C
D																				D
E																				E
KG.		CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	
		11		12		13		14		15		16		17		18		19		
rip.																				rip
A																				A
B																				B
C																				C
D																				D
E																				E
F																				F
G																				G
H																				H
I																				I
L																				L
M																				M
N																				N
O																				O
P																				P
Q																				Q
R																				R
S																				S
T																				T
U																				U
V																				V
Z																				Z
		11		12		13		14		15		16		17		18		19		
																				a.r.

	DATA ATTRIBUZIONE CODICE	CODICE (1) N°	COLONNA (2) N°	CARATTERISTICHE DEL MIELE IMPLICITE NEL «CODICE» (3)		
				ORIGINE di NETTARE o di MELATA	METODO DI ESTRAZIONE in FAVO o CON PEZZI DI FAVO o SCOLATO o CENTRIFUGATO o TORCHIATO	PROVENIENZA ITALIANA o CEE o MISCELA DI ORIGINI DIVERSE MISCELA DI MIELI DI IMPORTAZ. (+ SIGLA STATO)
	1	2	3	4	5	6
A						
B						
C						
D						
E						
F						
G						
H						
K						
J						
I						
L						
M						
N						
O						
P						
Q						
R						
S						
T						
U						
V						
W						
X						
Z						

(1) Da attribuirsi secondo le norme di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del decreto. Ogni codice deve essere costituito dalla parola «Codice n. ...» seguito da un numero progressivo. Qualora una qualità di miele non venga più commercializzata o utilizzata se ne farà annotazione alla colonna 9 e indicherà la data alla colonna 10. Dal giorno successivo il relativo numero di codice potrà essere attribuito a partire con altre caratteristiche. (2) Colonna. Indicare in quale colonna del registro di carico e scarico sarà indicato il movimento di miele con le caratteri-

MODELLO «A/2»

	Segue: CARATTERISTICHE DEL MIELE IMPLICITE NEL «CODICE» (3)				
	USO SPECIALE PER PASTICCERIA o PER L'INDUSTRIA	ALTRE CARATTERISTICHE TUTELATE ORIGINE BOTANICA — ORIGINE GEOGRAFICA ANNO PRODUZIONE (per il «miele vergine integrale» la data di produzione)	NOTE (4)	DATA REVOCA CODICE (2)	
	7	8	9	10	
A					A
B					B
C					C
D					D
E					E
F					F
G					G
H					H
K					K
J					J
I					I
L					L
M					M
N					N
O					O
P					P
Q					Q
R					R
S					S
T					T
U					U
V					V
W					W
X					X
Z					Z

stiche corrispondenti al codice assegnato. (3) **Caratteristiche.** L'assegnazione di un codice a una qualità di miele costituisce implicita dichiarazione che il prodotto ha tutte le caratteristiche prescritte per recare nella presentazione e designazione tutte le caratteristiche risultanti alle colonne da 4 a 8. Nelle parti di righe che rimangono in bianco, in quanto le corrispondenti caratteristiche non vengono dichiarate, dovrà essere tracciata una doppia riga in modo da escludere ogni possibilità di aggiunta successiva. (4) **Note.** In questa colonna dovranno essere indicate eventuali ulteriori opportune notizie a chiarimento della qualità del prodotto.

REGISTRO DELLE «MISCELE» DEL MIELE

MODELLO «B»

PARTITA N° (1)	PARTITE IMPIEGATE e OTTENUTE (2)		QUANTITA' MIELE IN KG (3)	CARATTERISTICHE MIELE OTTENUTO ORIGINE BOTANICA — ORIGINE GEOGRAFICA ANNO PRODUZIONE (per il «miele vergine integrale» la data di produzione)
1	2		3	4
MISCELA N°	PARTITE IMPIEGATE	1)	....	....
DATA		2)	....	....
....		3)	....	....
RIFERIM. R.C.S.		4)	....	....
N°		5)	....	....
	PARTITA OTTENUTA	6	....	....
MISCELA N°	PARTITE IMPIEGATE	1)	....	....
DATA		2)	....	....
....		3)	....	....
RIFERIM. R.C.S.		4)	....	....
N°		5)	....	....
	PARTITA OTTENUTA	6	....	....
MISCELA N°	PARTITE IMPIEGATE	1)	....	....
DATA		2)	....	....
....		3)	....	....
RIFERIM. R.C.S.		4)	....	....
N°		5)	....	....
	PARTITA OTTENUTA	6	....	....
MISCELA N°	PARTITE IMPIEGATE	1)	....	....
DATA		2)	....	....
....		3)	....	....
RIFERIM. R.C.S.		4)	....	....
N°		5)	....	....
	PARTITA OTTENUTA	6	....	....

(1) **Miscela n°.** Per miscela si intende l'insieme di partite impiegate per produrre una unica partita da commercializzare con distinte caratteristiche. Ogni miscela deve essere annotata in un apposito riquadro ed essere numerata progressivamente, indicando anche la data nella quale viene effettuata ed il numero progressivo in cui l'operazione è annotata nel registro di carico e scarico. (2) **Partite impiegate e ottenute:** indicare progressivamente alle righe 1) e seguenti le singole partite utilizzate per ottenere la massa finale di cui al n. 6). (3) **Quantità e caratteristiche:** alla colonna 3 dichiarare le quantità delle singole partite impiegate; alla riga 6 dovrà risultare la quantità netta della partita ottenuta, costituita dalla somma delle quantità impiegate meno le eventuali perdite irrecuperabili di miscelazione. Alle colonne 4 e seguenti l'obbligo della precisazione delle caratteristiche, o il relativo «codice» del prodotto (come da registro di c.s.), sussiste solo se destinate ad essere utilizzate nella successiva commercializzazione.

REGISTRO DELLE «MISCELE» DEL MIELE

MODELLO «B»

PARTITA N° (1)	PARTITE IMPIEGATE e OTTENUTE (2)		QUANTITA' MIELE IN KG (3)	CARATTERISTICHE MIELE OTTENUTO ORIGINE BOTANICA — ORIGINE GEOGRAFICA ANNO PRODUZIONE (per il «miele vergine integrale» la data di produzione)
1	2		3	4
MISCELA N°	PARTITE IMPIEGATE	1)	....	....
DATA		2)	....	....
RIFERIM. R.C.S.		3)	....	....
N°		4)	....	....
		5)	....	....
	PARTITA OTTENUTA	6	....	....
MISCELA N°	PARTITE IMPIEGATE	1)	....	....
DATA		2)	....	....
RIFERIM. R.C.S.		3)	....	....
N°		4)	....	....
		5)	....	....
	PARTITA OTTENUTA	6	....	....
MISCELA N°	PARTITE IMPIEGATE	1)	....	....
DATA		2)	....	....
RIFERIM. R.C.S.		3)	....	....
N°		4)	....	....
		5)	....	....
	PARTITA OTTENUTA	6	....	....
MISCELA N°	PARTITE IMPIEGATE	1)	....	....
DATA		2)	....	....
RIFERIM. R.C.S.		3)	....	....
N°		4)	....	....
		5)	....	....
	PARTITA OTTENUTA	6	....	....

(1) **Miscela n°.** Per miscela si intende l'insieme di partite impiegate per produrre una unica partita da commercializzare con distinte caratteristiche. Ogni miscela deve essere annotata in un apposito riquadro ed essere numerata progressivamente, indicando anche la data nella quale viene effettuata ed il numero progressivo in cui l'operazione è annotata nel registro di carico e scarico. (2) **Partite impiegate e ottenute:** indicare progressivamente alle righe 1) e seguenti le singole partite utilizzate per ottenere la massa finale di cui al n. 6). (3) **Quantità e caratteristiche:** alla colonna 3 dichiarare le quantità delle singole partite impiegate; alla riga 6 dovrà risultare la quantità netta della partita ottenuta, costituita dalla somma delle quantità impiegate meno le eventuali perdite irrecuperabili di miscelazione. Alle colonne 4 e seguenti l'obbligo della precisazione delle caratteristiche, o il relativo «codice» del prodotto (come da registro di c.s.), sussiste solo se destinate ad essere utilizzate nella successiva commercializzazione.

NOTE

Nota alle premesse:

Il testo vigente dell'art. 6, commi quinto e sesto, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, è il seguente:

« Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10 e non sia commercializzato al minuto, le indicazioni di cui al terzo comma, lettere *b*) e *c*), possono anche figurare solo sui documenti di accompagnamento.

Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o di chi utilizza per vendere il miele di cui al precedente comma nonché di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione dei mieli ».

(6370)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 1985.

Trasferimento del territorio del comune di Cercemaggiore dalla circoscrizione territoriale della conservatoria dei registri immobiliari di Benevento a quella della conservatoria dei registri immobiliari di Campobasso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari di Benevento e Campobasso, al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Cercemaggiore un più agevole accesso alla conservatoria dei registri immobiliari di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio del comune di Cercemaggiore è trasferito dalla circoscrizione territoriale della conservatoria dei registri immobiliari di Benevento a quella della conservatoria dei registri immobiliari di Campobasso.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1985

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(6442)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 aprile 1985, n. **614**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 614. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 30.000.000, l'immobile rappresentato da cinque stanze al primo piano, scala *A*, e da un vano cantina, al piano interrato, dello stabile sito in Ferrara, contrada della Rosa n. 48, da pagarsi una parte mediante la cessione in permuta dell'immobile già di proprietà dell'ANMIL del valore di L. 10.000.000 e per una parte mediante un conguaglio di L. 20.000.000, come risulta dal contratto di permuta sottoposto a condizione sospensiva 28 aprile 1975, n. 24753 di repertorio, a rogito dottor Ignazio Magnani, notaio in Ferrara, registrato a Ferrara in data 9 maggio 1975 al n. 1567.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1985
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 228

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione all'autorizzazione attribuita all'Ente autonomo magazzini generali di Verona ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1985, è stata modificata l'autorizzazione, attribuita all'Ente autonomo magazzini generali di Verona, con decreto ministeriale 21 novembre 1962, ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in impianti siti in Verona, viale del Lavoro.

(6454)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SIR, in Rosta (Torino), fallita il 2 luglio 1983, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1983 al 2 gennaio 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 1° aprile 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editor di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 27 gennaio 1982.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SIR, in Rosta (Torino), fallita il 2 luglio 1983, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editor di Torino, è prolungata al 29 agosto 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini industria, con sede e stabilimento in Porto Torres (Sassari), è prolungata al 23 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini industria, con sede in Roma e stabilimento in Ginosa (Taranto), è prolungata al 31 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chatillon, in Chatillon (Aosta), è prolungata al 15 settembre 1985.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 15 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SIR, in Rosta (Torino), fallita il 2 luglio 1983, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editor di Torino, è prolungata al 27 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnimpianti, con sede e stabilimento in Termini Imerese (Palermo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 agosto 1984 al 27 febbraio 1985.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 26 maggio 1985.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 25 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.La.Ma.In., in Terni, è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica biosintesi, stabilimento di Saline Joniche - Montebello Ionico (Reggio Calabria), è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'ex S.p.a. Cartiere di Tolmezzo e Prealpine, con sede in Tolmezzo (Udine) e stabilimento in Verbania Intra (Novara), ora S.r.l. Società Possaccio, è prolungata al 15 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superga, con sede in Torino e stabilimenti in Torino e Friggiano (Bari), è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardini, con sede in Torino, stabilimenti ed uffici in Venaria Reale (Torino), divisione Cromodora, è prolungata al 29 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Filatura lana pettinata Ilea, con sede e stabilimento in Borgosesia (Vercelli), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lator, con sede e stabilimento in Pozzolo Formigaro (Alessandria), fallita il 27 luglio 1983, è prolungata al 25 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarig, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 24 febbraio 1985.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SIR, in Rosta (Torino), fallita il 2 luglio 1983, è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editor di Torino, è prolungata al 28 agosto 1983 (ultima proroga).
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 26 novembre 1983.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla unità locale di Torino della S.p.a. Carello industriale, è prolungata al 20 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Framtek, con sede in Milano e stabilimenti in Torino e Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 30 novembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liebig italiana, con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie eternit Casale Monferrato, con sede e stabilimento in Casale Monferrato (Alessandria) per i soli uffici e magazzini di Torino, è prolungata al 27 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dell'Hotel S. Michele, in Potenza.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2), dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative del Basento, in Pomarico (Matera), è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Moscariello, con stabilimento in Angri (Salerno).
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2), dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Francese Gaetano & Figli di Salerno, è prolungata al 3 novembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia ascensori di Salerno, è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.D.A. - Società industriale derivati di argilla, con sede e stabilimento in S. Martino di Montecorvino (Salerno), è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Met. - Costruzioni metalliche di Napoli, fallita il 28 giugno 1984, è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria eternit - Napoli, con sede e stabilimento in Napoli-Bagnoli, è prolungata al 4 gennaio 1986.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Sarplast, con sede sociale in Milano e stabilimento in S. Luce (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lips italiana, in Livorno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 marzo 1985 al 15 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Barcas confezioni, in Livorno, è prolungata al 15 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere di Tolmezzo e Prealpine, con sede e stabilimento in Tolmezzo (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 novembre 1984 al 12 maggio 1985.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata all'11 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cofler di Rovereto (Trento), con filiali in Torino e Milano, è prolungata al 17 novembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomasio italiano Brown Boveri, con sede in Milano e stabilimento in Vado Ligure (Savona), è prolungata al 29 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiere A. Barbarossa, con stabilimento in Genova-Voltri, è prolungata al 5 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stelio Merolla, con sede in Napoli, cantieri in Calatafimi (Trapani), Palermo, Gioia Tauro, Rosarno, Careri (Reggio Calabria), Pozzuoli e S. Anastasia (Napoli), fallita il 5 ottobre 1983, è prolungata al 6 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.R.D.M. - Cartiere riunite Donzelli e Meridionali, con sede in Cologno Monzese (Milano), stabilimenti in Besozzo (Milano), Toscolano (Brescia) e Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 27 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eternit, con sede in Genova e depositi in Milano e Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 4 marzo 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Barcas confezioni, in Livorno, è prolungata al 15 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eternit, con sede in Genova e stabilimento e depositi di Milano e Roma, è prolungata al 3 dicembre 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.O.Cer. - Cooperativa operai ceramisti, con stabilimento in Telese (Benevento), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6451)

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Lucca e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1985, avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Lucca e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

vitto: L. 700 per un pasto al giorno pari a L. 18.200 al mese;

alloggio: L. 170 al giorno pari a L. 4.420 al mese;

mensa:

L. 75 al giorno per il 1° piatto;

L. 150 al giorno per il 2° piatto.

(6452)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 324 mod. 25A. — Data: 17 maggio 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Coccia Massimo, nato a Roma il 27 agosto 1937. — Titoli del debito pubblico: al portatore 11. — Capitale: L. 310.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 302 mod. 25A. — Data: 26 marzo 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Pollicita Paolo, nato a Chiaramonte Gulfi (Ragusa) il 29 novembre 1909. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 100.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 303 mod. 25A. — Data: 26 marzo 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Pollicita Paolo, nato a Chiaramonte Gulfi (Ragusa) il 29 novembre 1909. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 275.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1382 mod. 25A. — Data: 10 dicembre 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Cassa di risparmio di Torino. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 2.945.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6453)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1985, registro n. 29 Difesa, foglio n. 64, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Mattei Ateo, nato il 16 giugno 1911 a Rivarolo (Genova). — Antifascista e assertore di ogni umana libertà, subito dopo l'armistizio si prodigava senza sosta nella dura lotta partigiana trasfondendo nei suoi compagni ardore e fede nei supremi ideali. Organizzatore e nel contempo realizzatore di audaci azioni contro il nemico, guidava con rara perizia i suoi uomini in numerosi combattimenti sempre portati a termine con esito favorevole. Arrestato, riusciva con un pericoloso diversivo a scampare miracolosamente alla morte e alla testa dei suoi uomini riprendeva la lotta armata fino all'insurrezione popolare che portava alla liberazione della maggior parte della Liguria. — Liguria, 1° ottobre 1943-30 aprile 1945.

Medaglia di bronzo

Manzocchi Sergio, nato il 23 novembre 1926 a Milano. — Diciassettenne, animato da altissimo antusiasmo subito dopo l'armistizio entrava a far parte del movimento partigiano, distinguendosi ripetutamente per coraggio e grande abnegazione. Il 25 maggio 1944, in zona Fondotoce, chiedeva e otteneva di far parte di un nucleo guastatori designato per smantellare una caserma nemica fortificata; con perizia e sprezzo del pericolo riusciva a posare il suo carico di esplosivo nella infrastruttura avversaria. Allo scoppio, primo tra i primi, piombava sul nemico che, sorpreso e sopraffatto, si arrendeva. — Fondotoce, 25 maggio 1944.

Croce

Minnella Salvatore, nato il 15 settembre 1921 ad Aragona (Agrigento). — Comandante di distaccamento, si distingueva nella lotta al nemico invasore per capacità organizzativa e sprezzo del pericolo. Nei giorni 26 e 27 luglio 1944, in località San Damiano Macra, nel corso di aspri combattimenti contro preponderanti forze nemiche visto cadere gravemente ferito il tiratore di un fucile mitragliatore con slancio generoso e a rischio della propria vita non esitava a portarlo in salvo; riprendeva subito il suo posto di combattimento e, nonostante gli ordini ricevuti di ripiegamento si ritirava solo quando cominciavano a scarseggiare le munizioni. — S. Damiano Macra, 26-27 luglio 1944.

(6477)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa dei consiglieri comunali di Pozzuoli. (Ordinanza n. 630/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 22/FPC del 7 ottobre 1983, n. 33/FPC del 18 ottobre 1983, n. 75/FPC del 30 novembre 1983, n. 112/FPC del 25 gennaio 1984, n. 267/FPC/ZA del 21 giugno 1984, n. 453/FPC/ZA del 4 gennaio 1985 e n. 575/FPC/ZA del 29 giugno 1985, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 17 ottobre 1983, n. 294 del 26 ottobre 1983, n. 345 del 17 dicembre 1983, n. 41 del 10 febbraio 1984, n. 180 del 2 luglio 1984, n. 10 del 12 gennaio 1985 e n. 161 del 10 luglio 1985 con le quali è stato disposto e prorogato il collocamento in aspettativa degli amministratori comunali e consiglieri circoscrizionali di Pozzuoli;

Visto il telescritto n. 51536 del 25 ottobre 1985, con il quale il sindaco di Pozzuoli chiede un ulteriore periodo di proroga del collocamento in aspettativa del personale menzionato nella ordinanza n. 575/FPC/ZA del 29 giugno 1985 sopra citata;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla suddetta richiesta al fine di perequare la scadenza del collocamento in aspettativa dei consiglieri comunali a quella del sindaco, degli assessori, dei presidenti delle circoscrizioni già prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 1985, con la più volte citata ordinanza n. 575/FPC/ZA del 29 giugno 1985;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La disposizione di cui all'ordinanza n. 575/FPC/ZA del 29 giugno 1985 concernente il collocamento in aspettativa dei consiglieri comunali, previsto fino al 30 ottobre 1985, è prorogata al 31 dicembre 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6522)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 34/1984 del 16 ottobre 1984 e n. 30/1985 del 12 settembre 1985, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 204340 del 5 novembre 1985 praticabili dall'8 novembre 1985 secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	734
Gasolio agricoltura	»	529
Petrolio agricoltura	»	518
Gasolio pesca e piccola marina	»	486
Petrolio pesca e piccola marina	»	476

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	683	686	689	692	695
Petrolio (*)	»	723	726	729	732	735
Olio comb.le fluido	L./kg	477	480	483	486	489

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(6582)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ottenuti dalla distillazione della frutta e patate di produzione nazionale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610 e in particolare l'art. 1;

Vista la deliberazione 1° agosto 1985 del Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA) relativa al programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per l'anno 1986;

Ritenuta la necessità di dover dare pratica attuazione all'intervento di cui al citato programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per l'anno 1986 approvato dal CIPAA;

Nell'adunanza del 10 ottobre 1985;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984, che intendano consegnare all'A.I.M.A. i prodotti ottenuti dalla distillazione — dal 1° agosto 1985 e non oltre il 30 giugno 1986 — della frutta e patate di produzione nazionale, devono presentare offerta di vendita secondo le modalità e alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.

Art. 2.

Possono formare oggetto dell'acquisto da parte dell'A.I.M.A. i seguenti prodotti:

a) alcole etilico buon gusto, avente almeno le caratteristiche qualitative previste dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029;

b) acquavite di frutta avente le caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni.

Non possono formare oggetto di acquisto gli alcoli di scarto (teste e code).

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti di cui al precedente art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore, contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita, con la precisazione della quantità di materia prima dalla quale è stata ottenuta;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

e) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1986, corredata dai seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, conforme allo schema allegato alla presente deliberazione;

c) copie di registro serie C mod. 41 viene dallo stesso UTIF, dalle quali risulti la presa in carico delle quantità di materia prima distillate riguardanti la partita di prodotto offerta in vendita;

d) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o del magazzino di invecchiamento, presso il quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'UTIF.

Art. 6.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono i seguenti:

L. 1.380 per il prodotto di cui alla lettera a) dell'art. 2;

L. 1.370 per il prodotto di cui alla lettera b) dell'art. 2.

I prezzi suddetti si applicano a merce nuda franco magazzino dell'A.I.M.A.

Art. 7.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto entro tre mesi dalla consegna dell'alcole, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato al titolare della distilleria produttrice o del magazzino di invecchiamento in cui trovasi depositato il prodotto, alle condizioni e con le modalità da definire a mezzo di contratto in uso con le distillerie per il deposito dell'alcole detenuto.

Il prodotto indicato alla lettera b) dell'art. 2 deve essere conservato esclusivamente in contenitori di acciaio inox o in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1985

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

ALLEGATO

Vista l'istanza del . . . . della distilleria . . . . con sede . . . . via . . . .

Visti gli atti di ufficio;

Si attesta che

presso lo stabilimento sito in . . . . via . . . . della distilleria . . . . sono stati ottenuti dalla distillazione delle (1) . . . . . effettuata dal . . . . al . . . . i seguenti quantitativi di prodotti:

alcole etilico buon gusto rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, come dai certificati di analisi n. . . . . . . H1 . . . . . a gradi . . . . . pari ad Hn. . . . .;

acquavite di frutta rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni ed integrazioni, come dai certificati di analisi n. . . . . H1 . . . . a gradi . . . . . . pari ad Hn. . . . .

La qualità della materia prima è stata controllata mediante analisi di campione di fermentato di cui ai certificati . . . .

I predetti quantitativi di alcole/acquavite sono depositati nei serbatoi numeri . . . . del magazzino fiduciario (2) . . . . sito in . . . . via . . . . e rimangono vincolati per le destinazioni che saranno disposte dall'A.I.M.A.

Il presente attestato viene rilasciato in un solo originale per essere presentato all'A.I.M.A. ed è nullo per qualsiasi altro scopo.

Il capo ufficio

. . . .

(1) Precisare la qualità della materia prima.
(2) Di fabbrica o sussidiario di fabbrica.

NOTE

Nota alle premesse:

La legge n. 610/1982 riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi del mercato agricolo.

Nota all'art. 1:

Il D.M. 1° marzo 1984, concernente «*Modalità e condizioni per ottenere il riconoscimento di distillatore e di assimilato al distillatore*», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 24 marzo 1984.

Note all'art. 2:

La legge n. 1029/1957 reca: *Disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico.*

La legge n. 1559/1951 reca: *Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.*

(6458)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Aumento, da trentacinque a quarantacinque, del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1984, registro n. 11, foglio n. 169, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228, del 20 agosto 1984, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami a trentacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Considerato che alle prove scritte del suindicato concorso svoltesi nei giorni 18 e 19 gennaio 1985 in Roma presso il palazzo degli esami di via G. Induno n. 4 e l'ergife palace Hotel di via Aurelia n. 169, nonché presso le sedi di Napoli ed Arezzo, si sono presentati 5.890 candidati;

Ritenuto che la situazione di molti uffici regionali e provinciali del lavoro si presenta particolarmente critica per la grave carenza di personale, che ne compromette la funzionalità e l'efficienza, per cui, sotto il profilo dell'interesse generale, si rende indispensabile provvedere ad integrare il personale degli uffici con la massima urgenza e con un congruo numero di nuovi impiegati della carriera di concetto;

Considerato che, in atto, sono disponibili nel ruolo della ex carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione dieci posti di segretario, per i quali è già stata concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1984, la prescritta autorizzazione a bandire concorsi;

Considerata, quindi, l'opportunità di disporre un aumento del numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale del 20 giugno 1984;

Atteso che la correzione degli elaborati è appena iniziata e che la commissione esaminatrice ha temporaneamente sospeso i lavori per riprenderli a registrazione avvenuta del presente decreto;

Ritenuto che una tale soluzione rende possibile una più sollecita assegnazione agli uffici periferici di un congruo numero di impiegati dell'ex carriera di concetto;

Considerato, d'altra parte, che il notevole numero dei candidati presenti alle prove scritte garantisce comunque una idonea ed ampia selezione di candidati;

Decreta:

I posti di segretario in prova dell'ex carriera di concetto del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione messi a concorso con il decreto ministeriale 20 giugno 1984, citato nel preambolo del presente decreto, sono aumentati da trentacinque a quarantacinque.

Restano confermate le altre modalità di espletamento del concorso indicato nel decreto ministeriale 20 giugno 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1985

p. *Il Ministro:* LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1985
Registro n. 12 Lavoro, foglio n. 6

(6142)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 80, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Basilicata - Potenza, via Nazario Sauro, 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova: 28 novembre 1985, ore 8;
seconda prova: 29 novembre 1985, ore 8.

(6479)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 11, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58, dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali dell'istituto di scienze economiche e sociali della facoltà di giurisprudenza 3ª, viale Pio X n. 102 - Catanzaro, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 novembre 1985, ore 8,30;
seconda prova scritta: 22 novembre 1985, ore 8,30.

(6544)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei vincitori del concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, per la nomina ad ufficiale del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1984, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di cinquantadue allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, di cui quattordici per il nucleo Aeronautica (registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1984, registro n. 19 Difesa, foglio 189);

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1984, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto (registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1984, registro n. 33 Difesa, foglio n. 216);

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1984, con il quale è approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione ai corsi di medicina e chirurgia dell'Accademia di sanità militare interforze - nucelo Aeronautica (registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1985, registro n. 7 Difesa, foglio 292);

Considerato che il candidato Banov Marco, risultato vincitore del concorso di cui trattasi, è stato dimesso a domanda dall'ammissione ai corsi di medicina e chirurgia dell'Accademia di sanità militare interforze - nucleo Aeronautica, e che in conseguenza di tale dimissione è risultato vincitore nell'ordine di graduatoria il candidato Mela Rosario;

Considerato che i candidati risultati vincitori del concorso di cui trattasi: Lopardo Cosimo, Batistoni Andrea, Mela Massimo e Apolloni Fabrizio, hanno dichiarato di rinunciare all'ammissione ai corsi di medicina e chirurgia dell'Accademia di sanità militare interforze - nucleo Aeronautica, e che, in conseguenza di tali rinuncie, sono risultati vincitori nell'ordine di graduatoria i candidati: D'Aprile Mario, Cimaglia Pasquale, Crivaro Domenico e Vargas Nicola;

Considerato che per i vincitori del concorso è stato accertato il possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, per la nomina ad ufficiale del Corpo sanitario aeronautico, i seguenti allievi dichiarati vincitori del concorso:

1) Ruggieri Giorgio
2) Ferlini Cristiano
3) Cutuli Luigi
4) Barbaresi Adriano
5) Lucantonio Maurizio
6) Lavezzari Paolo
7) Zoldan Paolo
8) Garzia Emanuele
9) Dalla Nave Marco
10) Mela Rosario
11) D'Aprile Mario
12) Cimaglia Pasquale
13) Crivaro Domenico
14) Vargas Massimiliano

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1985
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 136

(6137)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 30

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, a:

Ruolo sanitario:

un posto nel profilo professionale dei medici e nella posizione funzionale di primario ospedaliero, area funzionale di medicina, disciplina di psichiatria;

un posto nel profilo professionale dei medici e nella posizione funzionale di coadiutore sanitario nella disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica);

due posti nel profilo professionale dei medici e nella posizione funzionale di assistente medico per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (un posto nella disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica e un posto nella disciplina di medicina del lavoro);

un posto nel profilo professionale dei veterinari e nella posizione funzionale di veterinario collaboratore per l'area funzionale di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto nel profilo professionale del personale con funzioni didattico-organizzative e nella posizione funzionale di operatore professionale dirigente (direttore didattico di scuola per infermieri professionali);

due posti nel profilo professionale degli operatori professionali di prima categoria del personale infermieristico e nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore - ostetrica;

un posto nel profilo professionale degli operatori professionali di prima categoria del personale infermieristico e nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

due posti nel profilo professionale degli operatori professionali di prima categoria del personale di vigilanza e ispezione e nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore;

un posto nel profilo professionale degli operatori professionale di prima categoria del personale con funzioni di riabilitazione e nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;

dodici posti nel profilo professionale degli operatori professionali di prima categoria del personale infermieristico e nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

un posto nel profilo professionale degli operatori professionali di prima categoria del personale infermieristico e nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia.

Ruolo tecnico:

un posto nel profilo professionale degli assistenti tecnici e nella posizione funzionale di assistente tecnico-geometra;

un posto nel profilo professionale degli assistenti tecnici e nella posizione funzionale di assistente tecnico-programmatore di centro elettronico;

un posto nel profilo professionale degli operatori tecnici e nella posizione funzionale di operatore tecnico elettrico elettronico;

un posto nel profilo professionale degli operatori tecnici e nella posizione funzionale di operatore tecnico, servizi sanitari, addetto alla farmacia dell'ospedale;

due posti nel profilo professionale degli operatori tecnici e nella posizione funzionale di operatore tecnico, servizi generali e tecnici, portinaio centralinista;

un posto nel profilo professionale degli operatori tecnici e nella posizione funzionale di operatore tecnico di lavanderia;

un posto nel profilo professionale degli agenti tecnici e nella posizione funzionale di agente tecnico - servizi sanitari (squadra pulizie);

quattro posti nel profilo professionale degli ausiliari socio sanitari e nella posizione funzionale di ausiliario socio-sanitario.

Ruolo amministrativo:

tre posti nel profilo professionale dei collaboratori amministrativi e nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo;

quattro posti nel profilo professionale degli assistenti amministrativi e nella posizione funzionale di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescriti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Chieri (Torino).

(6461)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 63

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 63, a:

un posto di primario di psichiatria;
un posto di primario di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Saluzzo (Cuneo).

(6488)

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale con rapporto di lavoro a « tempo pieno »;

un posto di assistente medico (in formazione) dell'area di chirurgia da adibire alla divisione di urologia con rapporto di lavoro a « tempo pieno »;

un posto di assistente chimico (chimico collaboratore);

due posti di ostetrica (operatore professionale collaboratore del personale infermieristico);

tre posti di vigile sanitario (operatore professionale collaboratore del personale di vigilanza e ispezione);

un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica (operatore tecnico elettricista).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'unità sanitaria locale in Ascoli Piceno.

(6462)

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di operatore professionale coordinatore (capo sala);

tre posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica);

tredici posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale - servizio concorsi dell'unità sanitaria locale, in Foligno (Perugia).

(6463)

REGIONE LAZIO

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LT/3. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 241 del 12 ottobre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe sono annullati i pubblici concorsi, per titoli ed esami, indetti presso l'unità sanitaria locale LT/3, per i seguenti posti:

alla pagina 7357 della *Gazzetta Ufficiale*:

un posto di primario di medicina generale area funzionale di medicina;

un posto di farmacista dirigente di farmacia interna;

alla pagina 7358 nella *Gazzetta Ufficiale*:

due posti di operatori tecnici ausiliario socio sanitario specializzato ruolo tecnico;

tre posti di usciere, ruolo amministrativo, tabella *D* commessi;

un posto di portiere, ruolo amministrativo, tabella *D* commessi;

un posto di centralinista, ruolo tecnico, tabella *F* operatore tecnico.

Nel sopra citato comunicato, inoltre, alla pag. 7358 della *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: « *due posti* di autista, ruolo tecnico, tabella *G*, profilo professionale agente tecnico », leggasi: « *un posto* di autista, ruolo tecnico, tabella *G*, profilo professionale agente tecnico ».

Rimane invariato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione fissato per le ore 12 del 26 novembre 1985.

(6549)

REGIONE LIGURIA

Errata-corrige al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche, ed in particolare, a quarantadue posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 11 di Genova. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 243 del 15 ottobre 1985).

L'avviso citato in epigrafe, per la parte riguardante il concorso a quarantadue posti di ausiliario socio-sanitario, deve intendersi relativo a: « *concorso pubblico per titoli ed esami* », anziché a: « *concorso riservato* », come erroneamente trascritto.

Il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6466)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 66

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

*I prezzi di vendita, **in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate**, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari **e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti **deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca** dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, **che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione** di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221